

# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

Roma, 25 giugno 2019

---

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/33

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

### PUBBLICAZIONE d.m. in data 12 giugno 2019

Provvedimento di rettifica del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22.7.2002 concernente le modalità di individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici a composizione interforze.

### PUBBLICAZIONE d.m. in data 12 giugno 2019

Provvedimento di rettifica del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18.12.2002 concernente le modalità di individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n.4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.



# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

Roma, 25 giugno 2019

---

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/33

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

PUBBLICAZIONE d.m. in data 12 giugno 2019

Provvedimento di rettifica del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 22.7.2002 concernente le modalità di individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici a composizione interforze.





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante la riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnici scientifica o tecnica;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTI** in particolare il comma 4 dell'art. 68 del citato d.lgs. n. 334/2000, e ss.mm., e l'art. 20 del citato d.P.R. n. 338/1982, e ss. mm, che prevedono, nelle more dell'emanazione del regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per l'individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi, rispettivamente, del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della citata legge n. 121/1981, e ss.mm., e dei direttivi medici e medici veterinari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici sanitari periferici che non dipendano direttamente da un primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario;
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22/07/2002, con il quale sono stati individuati gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art. 16 della citata legge n. 121/1981, e ss.mm., e dei direttivi medici della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici sanitari periferici che non dipendano direttamente da un primo dirigente medico;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il quale ha ridisegnato, tra l'altro, le competenze in ordine alla compilazione e all'espressione del giudizio complessivo nei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato;

### RITENUTO

di dover, conseguentemente, rideterminare, in coerenza con la recente novella normativa, gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre forze di polizia indicate nell'art. 16 della citata legge n. 121/1981, e ss.mm., e dei direttivi medici e medici veterinari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici sanitari periferici che non dipendano direttamente da un primo dirigente medico o da primo dirigente medico veterinario;

### RITENUTO

pertanto, di dover rettificare in tal senso quanto disposto per i funzionari della Polizia di Stato con il citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22/07/2002;

## DECRETA

### Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2002 sono apportate le ss.mm.:

a) al comma 1, la lettera a) è *soppressa*;

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal dirigente preposto al Settore primo dell'Ufficio affari generali, ovvero, qualora non diretto da un dirigente della Polizia di Stato, dal dirigente preposto al Settore terzo. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore centrale, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"*;

c) al comma 2, la lettera a) è *soppressa*;

d) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

*"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal primo dirigente della Polizia di Stato preposto ad una delle Divisioni in cui si articola il Servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore centrale, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"*.

### Art. 2

1. All'articolo 3 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2002 sono apportate le ss.mm.:



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) al comma 1, la lettera a) è *soppressa*;
- b) al comma 1, la lettera b) è *sostituita* dalla seguente:

*"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal dirigente della Polizia di Stato preposto, secondo il prescritto criterio della rotazione, ad uno dei Servizi in cui si articola l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore del predetto Ufficio, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"*;

- c) al comma 2, la lettera a) è *soppressa*;
- d) al comma 2, la lettera b) è *sostituita* dalla seguente:

*"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal dirigente della Polizia di Stato preposto ad un o uno dei Servizi in cui si articola la Scuola, ovvero, ove nessuno dei direttori dei Servizi appartenga alla Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato preposto, secondo il prescritto criterio della rotazione, ad uno dei Servizi in cui si articola l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"*.

### Art. 3

- 1. All'articolo 4 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2002 sono apportate le ss.mm.:
- a) al comma 1, la lettera a) è *soppressa*;
  - b) al comma 1, la lettera b) è *sostituita* dalla seguente:

*"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal dirigente della Polizia di Stato preposto al Servizio Affari Generali e Internazionali, ovvero, qualora non appartenente alla Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato preposto ad un altro dei Servizi in cui si articola la Direzione centrale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore centrale, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, o dal Vice direttore generale della pubblica sicurezza-Direttore centrale della polizia criminale, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"*.

### Art. 4

- 1. All'articolo 5 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 22 luglio 2002 sono apportate le ss.mm.:
- a) al comma 2, la lettera a) è *soppressa*;
  - b) al comma 2, la lettera b) è *sostituita* dalla seguente:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno dei reparti o uffici in cui si articola la struttura centrale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore della D.I.A. se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, o dal Vice direttore della D.I.A. appartenente ai predetti ruoli, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"

c) al comma 3, la lettera a) è soppressa;

d) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per il commissario capo, il commissario, il vice commissario e qualifiche equiparate, dal dirigente della Polizia di Stato preposto ad uno dei reparti o uffici in cui si articola la struttura centrale. Il giudizio complessivo è espresso dal Direttore della D.I.A. se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, o dal Vice direttore della D.I.A. appartenente ai predetti ruoli, ad eccezione dei medici principali e dei medici veterinari principali per i quali il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;"

## Art. 5

1. All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La competenza alla compilazione dei rapporti informativi per i direttivi medici e medici veterinari della Polizia di Stato, in servizio presso gli uffici sanitari periferici e che non dipendano da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, è attribuita al vicario del questore, per il personale in servizio in questura e, negli altri casi, al dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio."

Rimane invariata la restante parte del menzionato provvedimento.

Roma, 12 GIU. 2019

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Gabrielli

h

# MINISTERO DELL'INTERNO

---

---

Roma, 25 giugno 2019

---

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/33

## BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

### PUBBLICAZIONE d.m. in data 12 giugno 2019

Provvedimento di rettifica del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18.12.2002 concernente le modalità di individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n.4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208.





# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

### IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante la riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e successive modificazioni, recante la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTI** in particolare l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, il quale prevede, nelle more dell'emanazione del regolamento di semplificazione previsto dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per l'individuazione degli organi competenti alla compilazione del rapporto informativo, per il personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;
- VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/12/2002, con il quale sono stati individuati gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi del personale della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il quale ha ridisegnato, tra l'altro, le competenze in ordine alla compilazione ed all'espressione del giudizio complessivo nei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

**RITENUTO** di dover, conseguentemente, rideterminare, in coerenza con la recente novella normativa, gli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato in servizio presso gli uffici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208;

**RITENUTO** pertanto, di dover rettificare in tal senso quanto disposto per i funzionari della Polizia di Stato con il citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/12/2002;

### DECRETA

#### Art. 1

Il presente provvedimento rettifica le modalità di individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi dei funzionari della Polizia di Stato disposte con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/12/2002.

#### Art. 2

Alla rubrica dell'art. 2 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/12/2002 le parole "*ruolo direttivo speciale*" sono sostituite con le seguenti: "*ruolo di cui all'art. 2, comma 1, lett. t) e lett. nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*";

al primo periodo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/12/2002 le parole "*ruolo direttivo speciale*" sono sostituite con le seguenti: "*ruolo di cui all'art. 2, comma 1, lett. t) e lett. nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*";

l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18/12/2002, che recita "*Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette, con proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo.*" è sostituito con il periodo "*Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale.*".

Rimane invariata la restante parte del menzionato provvedimento.

Roma, 12 GIU. 2019

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli

12